



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro della difesa (DI PAOLA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2012**

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	13
Analisi tecnico-normativa .....	»	23
Disegno di legge .....	»	30

ONOREVOLI SENATORI. - Il quadro geo-strategico di riferimento, caratterizzato da rapide modificazioni degli equilibri politici ed economici globali, dai rischi del terrorismo internazionale, dalla crescente minaccia della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori balistici e da situazioni di instabilità nelle aree del mediterraneo e medio orientale, pone l'esigenza di disporre di uno strumento militare nazionale di elevato livello qualitativo e tecnologico, pienamente integrabile con il sistema di difesa e sicurezza dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, nonché con capacità di proiezione.

D'altra parte, l'attuale congiuntura economica e finanziaria, che sta interessando tutti i Paesi dell'Eurozona in generale, ha comportato, per l'Italia, la necessità di reiterati interventi di riduzione della spesa pubblica che hanno riguardato anche le risorse destinate alla «Funzione difesa». Oggi, infatti, il Paese può destinare alla «Funzione difesa» risorse nel limite dello 0,84 per cento del PIL, a fronte di una percentuale che nel 2004 era dell'1,01 per cento e che attualmente negli altri Paesi europei è mediamente nell'ordine dell'1,61 per cento. Di tali risorse, peraltro, il 70 per cento è assorbito dalle spese per il personale, residuando per le spese relative all'operatività dello strumento militare e all'investimento, rispettivamente, il 12 e il 18 per cento, con un evidente sbilanciamento rispetto a quella che è ritenuta l'ottimale ripartizione delle risorse tra tali settori di spesa, individuata nel 50 per cento, per il personale, e nel 25 per cento, per ciascuno dei restanti settori.

Tale situazione ha determinato la necessità di un urgente intervento, per realizzare una profonda e significativa revisione dello stru-

mento militare nazionale, con la finalità di disporre di Forze armate rispondenti ai requisiti qualitativi, di operatività e proiettabilità sopra illustrati e, nel contempo, dimensionate in modo coerente con le risorse che attualmente possono essere destinate alla Difesa e quindi sostenibili sul piano finanziario.

In particolare, la revisione dello strumento militare nazionale che si intende realizzare si muove secondo le seguenti linee di intervento:

- ridefinizione, in senso riduttivo, dell'assetto organizzativo delle Forze armate, con interventi di soppressione e accorpamento delle strutture operative, logistiche e formative, territoriali e periferiche, nonché di unificazione di funzioni in un'ottica interforze;
- riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare, dalle attuali 183.000 unità (190.000 a termini di legge) a 150.000 unità, da conseguire gradualmente entro l'anno 2024;
- riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile da 30.000 unità a 20.000, da conseguire entro il medesimo termine;
- rimodulazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, che dovrà tradursi in una contrazione quantitativa delle piattaforme e dei mezzi a favore di una crescita qualitativa e tecnologica, funzionale a uno strumento più ridotto ma di elevata qualità;
- introduzione di misure di flessibilità del bilancio della Difesa, che consentano, previa verifica dell'invarianza sui saldi finanza pubblica, l'accertamento dei risparmi derivanti dall'attuazione delle misure di revisione dello strumento militare e la conseguente rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori di spesa dell'Amministrazione della difesa, secondo obiettivi di stabilità, ra-

zionalizzazione e redistribuzione delle risorse.

In relazione alla particolare complessità della materia da disciplinare, il presente disegno di legge, composto di cinque articoli, prevede, in relazione alla revisione, in senso riduttivo, dell'assetto strutturale e organizzativo, nonché delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa, il conferimento della delega al Governo, mentre con riguardo all'introduzione di misure di flessibilità programmatica e gestionale del bilancio della Difesa sono previste disposizioni di diretta applicazione.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, dispone il conferimento della delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e ne determina l'oggetto nei termini della revisione in senso riduttivo:

*a)* dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari;

*b)* delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;

*c)* delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro della salute, per le disposizioni riferite al Servizio sanitario militare, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per le disposizioni che presentano profili di interesse con riguardo, in particolare, ai recenti interventi normativi di riforma

del sistema pensionistico. È altresì prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata - per le disposizioni in materia di riserve di posti nei concorsi e di transito del personale militare e civile della Difesa presso altre pubbliche amministrazioni, che interessano competenze delle regioni e degli enti locali - e del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Per le materie di competenza, è altresì previsto che siano sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale civile.

Il comma 3 prevede la clausola di invarianza della spesa riferita all'attuazione dei decreti legislativi.

Il comma 4 consente di adottare disposizioni integrative e correttive entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi.

Il comma 5 dispone che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi siano effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», al fine di non vanificare l'operazione di codificazione e riassetto normativo compiuta in attuazione degli articoli 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Il comma 6 dispone l'esclusione del Corpo della capitanerie di porto dall'ambito applicativo della presente legge.

L'articolo 2, comma 1, definisce i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega concernente la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

In particolare, la lettera *a*) prevede che tutte le attribuzioni, rispettivamente, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i compiti militari, previste dall'articolo 33 del codice dell'ordinamento militare, e del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, per la

parte riferita alle attribuzioni tecnico-operative, di cui all'articolo 41 del codice dell'ordinamento militare, siano esercitate secondo le direttive del Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle relative attribuzioni, previste dagli articoli 25 e 26 del codice dell'ordinamento militare. Il criterio in esame, ferme restando le attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni, è inteso a rafforzare i poteri di direzione del Capo di Stato maggiore della difesa nei confronti dei Capi di Stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, e del Segretario generale della difesa in funzione dell'esigenza di assicurare l'unitarietà del comando per una più efficace conduzione dello strumento militare.

La lettera *b*) prevede la razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche in chiave riduttiva, in modo da conseguire una contrazione complessiva degli assetti organizzativi non inferiore al 30 per cento, entro sei anni, individuando, in particolare, i seguenti specifici settori di intervento e fornendo i relativi criteri:

- assetto organizzativo dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa e, in particolare, dell'area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate. In tale ambito, si rileva, infatti, la necessità dello snellimento della struttura organizzativa di ciascuna Forza armata, attraverso la riduzione dei livelli di responsabilità e dei connessi elementi di organizzazione, e dell'adozione di un modello organizzativo comune, che preveda lo stato maggiore come area di vertice, un comando per ciascuna delle aree operativa, logistica e della formazione, una direzione per l'impiego del personale e organismi di gestione per le specifiche attribuzioni di Forza armata. L'uniformità dell'organizzazione consentirà più agevoli flussi relazionali tra le articolazioni omologhe di ciascuna Forza armata, consentendo un più razionale impiego delle risorse umane (numero 1);

- assetto organizzativo del Ministero della difesa. L'intervento potrà eventualmente prevedere una diversa ripartizione di funzioni e compiti tra l'area tecnico-operativa e l'area tecnico-amministrativa di cui agli articoli 15 e 16 del codice dell'ordinamento militare (numero 2);

- comando operativo di vertice interforze (COI). In tale ambito dovranno essere definite le forme di collegamento con i comandi operativi di componente. La previsione risponde all'esigenza di rendere più immediati e diretti i flussi comunicativi fra il Capo di stato maggiore della difesa, responsabile dell'impiego dello strumento militare, e i comandi responsabili dell'approntamento delle singole Forze armate (numero 3);

- struttura logistica di sostegno. La ridefinizione dei compiti e delle procedure dovrà essere operata anche in chiave interforze, individuando settori e aree dedicati al sostegno generale delle Forze armate (numero 4);

- struttura organizzativa del Servizio sanitario militare. La riorganizzazione dovrà essere improntata a criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralità finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale (numero 5);

- settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure (numero 6);

- procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le disposizioni che disciplinano le modalità di ripartizione dei relativi proventi (art. 307, comma 10, lettera *d*), del codice dell'ordinamento militare) (numero 7);

- strutture per la formazione e l'addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa. Con riguardo ai settori formativi comuni, dovranno essere realizzate sinergie delle capacità didattiche in un'ottica

interforze ovvero di contenimento dei costi (numero 8);

- assetto territoriale delle Forze armate. Tale assetto dovrà essere ridimensionato con interventi volti a eliminare ridondanze, unificare, in ottica interforze, attività a fattore comune e ricercare ogni utile sinergia nei settori ove la specificità delle singole Forze armate risulta marginale (numero 9).

La lettera *c*) prevede la semplificazione delle procedure di nomina dell'alta dirigenza militare. La previsione risponde all'esigenza di adeguare tali procedure, in considerazione delle modifiche ordinarie intervenute nel tempo, che hanno modificato le funzioni correlate ai singoli incarichi e, nel contempo, di riaffermare la importanza delle nomine a posizioni di vertice.

La lettera *d*) prevede la possibilità di fare ricorso a strumenti di carattere negoziale - già previsti dall'articolo 4, comma 41, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) e dall'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per garantire il ristoro dei costi sostenuti dal Ministero della difesa e, in particolare, dall'Aeronautica militare, rispettivamente, per i servizi di assistenza al volo sugli aeroporti militari aperti al traffico civile e per le infrastrutture e gli altri servizi forniti nell'ambito dei medesimi aeroporti - anche ad altre ipotesi in cui l'Amministrazione svolge attività, a titolo oneroso, in favore di altri soggetti pubblici o privati. Ciò al fine di garantire il mantenimento delle capacità operative dello strumento militare attraverso il ripristino delle dotazioni finanziarie del Ministero della difesa autorizzate dalla legge di bilancio.

L'articolo 3 definisce i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega concernente la revisione delle dotazioni organiche complessive del personale militare e civile del Ministero della difesa, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*).

In particolare, il comma 1 definisce i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega concernente la revisione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, prevedendone, alla lettera *a*), la riduzione da 190.000 unità, previste dall'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare, a 150.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024. Considerato che le attuali consistenze effettive del personale militare sono attestate a circa 183.000 unità, la previsione renderà necessario operare una riduzione di circa 33.000 unità.

La lettera *b*) prevede la riduzione delle attuali dotazioni organiche del personale militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non inferiore al trenta per cento per gli ufficiali generali e ammiragli e al venti per cento per il restante personale militare dirigente, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente.

La lettera *c*) prevede la revisione dei ruoli e dei profili di impiego del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare.

La lettera *d*) prevede revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità.

La lettera *e*) prevede il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa di contingenti di personale militare delle Forze armate in servizio permanente. Ai fini dell'inquadramento, è prevista l'adozione di tabelle di equiparazione tra i gradi del personale militare e le aree funzionali del personale civile, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 96, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Al personale transitato è riconosciuta la corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza tra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione.

La lettera *f*) prevede che la quota parte del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2007, n. 171, spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile della Difesa sia versata nell'apposito fondo destinato a compensare la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale del personale civile (Fondo unico di amministrazione - FUA).

La lettera *g*) dispone la revisione della disciplina prevista dall'articolo 1014, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, in materia di riserve di posti a favore di talune categorie di personale militare nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, nel senso di estenderne l'applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle relative dotazioni organiche, e di prevederne l'applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La lettera *h*) prevede la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, individuando, in senso non esaustivo, possibili iniziative volte a fornire un supporto in termini di formazione professionale per l'acquisizione, da parte di tale personale, di cono-

scenze e abilità professionali rispondenti alle richieste del mercato del lavoro, nonché altre forme di sostegno al reddito, da realizzare nell'ambito dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle misure di revisione dello strumento militare. È previsto, altresì, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l'accesso a determinate professioni, l'aver svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all'aver prestato servizio per almeno un anno nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare.

La lettera *i*) prevede l'adozione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche, di cui alle lettere *a*) e *b*), e il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dal decreto legislativo di cui al presente articolo. In tale ambito è prevista la possibilità di adottare misure dirette a consentire, in relazione alle effettive esigenze di riduzione del personale, l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri anche ad altre categorie di personale, il transito presso altre pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facoltà assunzionali, del personale militare in servizio permanente, con le modalità di cui alla lettera *e*), nonché di ricorrere anche ad eventuali forme di esenzione dal servizio, da disporsi a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali, nonché sulla base degli ulteriori limiti e modalità previsti dal decreto legislativo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per disciplinare, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle dotazioni organiche, le modalità di attuazione delle misure previste - ossia i transiti nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, le riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbli-

che, i transiti presso altre pubbliche amministrazioni, le eventuali forme di esenzione dal servizio a domanda, indicati alle lettere *e*), *g*) e *i*) – la lettera *l*) prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un piano di programmazione triennale scorrevole.

Ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera *l*), la lettera *m*) prevede che debbano essere definiti criteri:

1) correlati alle misure di revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonché di revisione di ruoli e di profili previste ai sensi della presente legge, anche in relazione alle effettive disponibilità delle altre amministrazioni;

2) informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, ai fini dell'esonero dal servizio e dell'aspettativa per riduzione di quadri.

Il comma 2 definisce i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega concernente la revisione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, prevedendone, alla lettera *a*), la riduzione a 20.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, mediante l'adozione di piani di riduzione graduale coerenti con la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Dicastero e informati al principio dell'elevazione qualitativa delle professionalità. La disposizione risponde all'esigenza che alla riduzione quantitativa, pari a circa 10.000 unità, corrisponda un innalzamento qualitativo delle professionalità richieste. È, inoltre, previsto che annualmente si provveda alla ricognizione delle dotazioni organiche con decreto del Ministro della difesa.

Conseguentemente, la lettera *b*) prevede l'adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile attraverso programmi di formazione pro-

fessionale, ai fini del migliore impiego delle risorse umane disponibili.

La lettera *c*) prevede che, in relazione al complesso processo di ristrutturazione che interessa la Difesa nel suo complesso, sia garantita la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché la funzionalità operativa delle strutture, anche attraverso la valorizzazione del personale civile dipendente mediante la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi dal Ministero della difesa secondo le procedure previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti delle relative facoltà assunzionali, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore di tale personale, nonché, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, della possibilità di procedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

La lettera *d*) prevede l'adozione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera *a*). Nell'ambito delle possibili misure da adottare a tale fine, la disposizione prevede la possibilità di delineare fattispecie transitorie che consentano l'adozione di misure dirette ad agevolare la mobilità interna, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il ricorso a forme di lavoro a distanza, il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facoltà assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 prevede disposizioni in materia contabile e finanziaria, di diretta applicazione.

Al riguardo, si evidenzia che il complesso e articolato progetto di riorganizzazione del Ministero della difesa è basato sul fondamentale presupposto di non prevedere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma di individuare, in base a specifici parametri d'uso comune in ambito militare europeo e alleato e, in particolare, nella NATO, soprattutto in relazione alle esigenze di rinnovamento tecnologico di medio-lungo termine, la dimensione organizzativa e capacitativa che consenta l'assolvimento dei compiti istituzionali e sia, al contempo, sostenibile nel quadro complessivo delle risorse in atto disponibili.

In tal senso il dimensionamento teorico ideale dei grandi aggregati di spesa che compongono la cosiddetta «funzione difesa» rispetto al totale delle disponibilità, adottato in ambito europeo e internazionale (personale 50 per cento, esercizio 25 per cento, investimento 25 per cento), evidenzia la necessità, per l'Italia, di ridurre tendenzialmente le spese afferenti il settore del personale, per adeguare con priorità quelle relative all'esercizio (settore che ingloba quasi esclusivamente le spese per consumi intermedi/acquisto di beni e servizi, e quelle classificate come rimodulabili finalizzate al sostegno dell'operatività dello strumento militare) e, secondariamente, le spese per gli investimenti.

Coerentemente con tale quadro, l'articolo 4, in relazione all'attuazione del processo di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa e della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, prevede, al comma 1, alcune misure intese a incrementare l'efficienza operativa dello strumento militare nazionale, la flessibilità di bilancio e a garantire il miglior utilizzo delle risorse finanziarie.

In particolare, la lettera *a*) prevede che nell'ambito del Documento di economia e fi-

nanza (DEF), alla sezione II, siano annualmente riportate, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti in attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare e sul conseguente recupero di risorse finanziarie realizzato, nonché sulle previsioni di reindirizzamento delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio della Difesa. La rilevazione dei descritti elementi in seno al DEF consente, in primo luogo, di fornire al Parlamento informazioni aggiornate sullo stato di attuazione del processo di riorganizzazione e sulle linee di evoluzione programmatica, abbracciando complessivamente un arco temporale pari ad un quinquennio. Inoltre, sul piano tecnico, assicura la possibilità di valutare gli eventuali impatti tendenziali sui saldi di finanza pubblica per il periodo ricompreso nei successivi provvedimenti legislativi di stabilità e di bilancio.

La lettera *b*), coerentemente con quanto previsto dalla precedente lettera *a*), dispone che, sulla base dei dati relativi al recupero di risorse finanziarie risultanti dal DEF, nella legge di stabilità si provveda, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente, allo scopo di adeguare gli effetti finanziari recati dall'attuazione della riorganizzazione agli obiettivi di stabilità, razionalizzazione e redistribuzione delle risorse che, come stabilito dalla successiva lettera *c*), sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa finalizzati al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostegno delle capacità operative.

La lettera *d*) prevede che, con un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano accertati i risparmi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario derivanti dall'attuazione delle misure di revisione dello strumento militare adottate. Le relative risorse, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono, mediante variazioni di bilancio, nei fondi, uno di parte cor-

rente e uno di conto capitale, di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, destinati al finanziamento delle spese per la riallocazione di funzioni presenti in immobili da dismettere, ovvero relative al funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, fermo restando il divieto di utilizzare risorse di conto capitale per il finanziamento di spese correnti. Agli stessi fondi confluiscono altresì tutte le maggiori entrate riconducibili alla difesa e non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari.

Al principio di flessibilità risponde anche la disposizione di cui alla lettera e), che prevede la possibilità di adottare, nell'ambito dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, misure di maggiore flessibilità gestionale di bilancio, in via sperimentale per tre anni, finalizzate al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostegno delle relative capacità operative, fermo restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per finanziare spese correnti.

La lettera f) prevede che, nelle more del riordino delle contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate - previsto a salvaguardia dell'operatività dello strumento militare dall'articolo 51, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - siano attivate procedure volte a garantire la massima trasparenza della spesa, il suo monitoraggio in corso di anno e ad agevolare l'accertamento dei risparmi di cui alla lettera d), nonché ad assicurare la certezza e la tempestiva disponibilità al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie.

Il comma 2 prevede l'inserimento di due articoli nel codice dell'ordinamento militare, recanti la disciplina, rispettivamente, della cooperazione con altri Stati per i materiali di armamenti prodotti dall'industria nazio-

nale e i concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate.

In particolare, la lettera a), relativa alla cooperazione con altri Stati per i materiali di armamenti prodotti dall'industria nazionale, inserisce nel codice dell'ordinamento militare l'articolo 537-bis, il quale prevede, al comma 1, la possibilità che il Ministero della difesa, nell'ambito degli accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare siglati con gli altri Stati, svolga attività contrattuale per l'acquisto da parte dei citati Stati di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale ovvero fornisca il necessario supporto tecnico-amministrativo, nel rispetto della normativa in materia di esportazione di materiali d'armamento. Si tratta di una attività già svolta dalle Forze armate di altri Stati occidentali. La disposizione si pone quale efficace misura a sostegno dell'industria nazionale, in un settore del tutto peculiare quale è quello degli armamenti ed equipaggiamenti militari, caratterizzato da elevata competitività ed alta tecnologia, agevolando lo sviluppo di rapporti commerciali a livello internazionale tra il sistema produttivo italiano e i Paesi con i quali sussistono rapporti di collaborazione nel settore della difesa. In sostanza, l'intervento è volto a rendere maggiormente efficace il rapporto tra lo Stato e le imprese nazionali, al fine di promuoverne l'affermazione in ambito internazionale. Si prevede, inoltre, al comma 2, che nei medesimi accordi possa essere contemplata la cessione di sistemi d'arma, mezzi ed equipaggiamenti in uso alle Forze armate, che risultino in esubero, anche in relazione allo sviluppo dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dello strumento militare, risultante obsoleto, da attuare secondo quanto disciplinato dall'articolo 310 del codice dell'ordinamento militare e quindi dalle relative disposizioni attuative di cui agli articoli 422 e 424 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,

n. 90. Il comma 3 prevede l'adozione di disposizioni di attuazione con regolamento adottato dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze. Il comma 4 prevede che i proventi derivanti dalle citate attività siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare. Il comma 5 precisa che restano ferme le procedure in materia di esportazione dei materiali d'armamento stabilite dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

La lettera *b*), relativa ai concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate, inserisce nel codice dell'ordinamento militare l'articolo 549-*bis*, il quale prevede che, al fine di garantire il rimborso degli oneri sostenuti dalle Forze armate per i concorsi resi per attività di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, le amministrazioni destinatarie dei concorsi stessi dispongano una o più aperture di credito a favore di funzionari delegati all'uopo individuati dalla Difesa. A valere su tali disponibilità essi provvedono al ripianamento degli oneri relativi alle attività svolte, mediante rimborso di eventuali titoli di spesa presentati dagli enti e reparti coinvolti, ovvero mediante la diretta esecuzione di spese, presentando la necessaria rendicontazione secondo le disposizioni vigenti. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e di rendicontazione è prevista l'applicazione delle misure di semplificazione di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. È inoltre prevista, limitatamente alle aperture di credito effettuate nell'ultimo trimestre di ciascun anno, la possibilità di trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento risultanti non estinti alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dalle disposizioni del presente articolo non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 prevede disposizioni finali.

In particolare, il comma 1 dispone la soppressione del Consiglio superiore delle Forze armate. Le disposizioni vigenti (articolo 23 del codice dell'ordinamento militare e articolo 81 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) prevedono che il Consiglio superiore delle Forze armate, organo di alta consulenza del Ministro della difesa, sia sentito per le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse, per le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali, per gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di avanzamento del personale militare, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare e, infine, per il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario. Si tratta di materie oggi ampiamente sviluppate nell'ambito dello Stato maggiore della difesa e coordinate nell'ambito del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, nonché trattate dagli uffici di diretta collaborazione e dall'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, direttamente dipendenti dal Ministro. Attraverso tali organi e uffici le autorità di vertice militare e politico acquisiscono, in tempi più brevi e in modo più diretto, gli elementi di informazione e di valutazione necessari per le decisioni politico militari, sicché l'acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio superiore delle Forze armate si risolve in un superfluo passaggio procedurale.

Il comma 2, in relazione alla estrema complessità dell'intervento, introduce la possibilità di prorogare annualmente - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari - i termini per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera *a*), e 2, lettera *a*), sulla base dell'andamento effettivo dei reclutamenti e delle fuoriuscite del perso-

nale, conseguite anche attraverso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere *i*) e *l*), e 2, lettera *d*).

In ordine al presente disegno di legge non è stata effettuata l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, in quanto la rappresentazione di alcuni elementi richiesti ai fini della redazione coinvolge profili di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

## RELAZIONE TECNICA

L'intervento legislativo è diretto, nel suo complesso, a realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute ma di più elevato livello qualitativo e tecnologico, pienamente integrabile con il sistema di difesa e sicurezza europea e nella NATO e con capacità di proiezione, senza comportare alcun onere aggiuntivo, neppure nella fase iniziale del processo. In questo senso il provvedimento non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, ma al contrario consentirà di conseguire, al termine del processo di riforma, significativi vantaggi per la finanza pubblica per le ragioni di seguito illustrate.

Ciò premesso, per quanto riguarda gli articoli 1, 2 e 3, recanti l'oggetto e le modalità di esercizio della delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché i principi e criteri direttivi per l'esercizio della stessa, si evidenzia che, analogamente ad altri provvedimenti di delega, la presente relazione tecnica non può fornire una quantificazione definita degli effetti delle disposizioni recate dal presente disegno di legge. Una stima puntuale potrà essere effettuata, in linea con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

L'articolo 1, nel prevedere l'adozione di due o più decreti legislativi ai fini della revisione dello strumento militare nazionale, individua i seguenti settori di intervento:

- a) l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare;
- b) revisione, in senso riduttivo, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;
- c) revisione, in senso riduttivo, delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa.

Tali settori di intervento sono stati individuati come quelli sui quali è necessario incidere per conseguire uno strumento militare rispondente ai requisiti qualitativi, di operatività e proiettabilità richiesti e nel contempo dimensionato in modo coerente con le risorse che attualmente possono essere destinate alla Difesa e quindi sostenibili sotto il profilo finanziario. Oggi, infatti, il Paese può destinare alla «Funzione difesa» risorse nel limite dello 0,84 per cento del PIL, a fronte di una percentuale che nel 2004 era dell'1,01 per cento e che attualmente negli altri Paesi europei è mediamente nell'ordine dell'1,61 per cento. Di tali risorse, peraltro, il 70 per cento è assorbito dalle spese per il personale, residuando per le spese relative all'operatività dello strumento militare e all'investimento, solo, rispettivamente, il 12 e il 18 per cento, con un evidente sbilanciamento ri-

spetto a quella che è ritenuta l'ottimale ripartizione delle risorse tra i settori di spesa relativi al personale, all'operatività e all'investimento, individuata, rispettivamente, nel 50 per cento per il personale e nel 25 per cento per ciascuno degli altri settori di spesa, che si intende conseguire con il presente disegno di legge delega.

Nella sottostante tabella si riporta l'andamento delle risorse destinate alla Funzione difesa a seguito delle ripetute riduzioni operate nell'ambito degli interventi di contenimento della spesa pubblica.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
TOTALE FUNZIONE DIFESA	14.148,9	13.638,6	12.106,7	14.448,8	15.408,3	14.339,5	14.295,0	14.360,2	13.613,3	14.580,1	14.347,6
PERSONALE	7.539,4	8.037,3	8.757,7	8.819,9	9.110,1	9.566,3	9.347,1	9.462,3	9.612,6	9.442,6	9.402,8
ESERCIZIO	3.409,0	3.013,3	1.837,5	2.356,9	2.663,2	1.887,9	1.760,4	1.444,2	1.522,5	1.458,5	1.458,2
INVESTIMENTO	3.200,5	2.588,0	1.511,5	3.272,0	3.635,0	2.885,3	3.187,4	3.453,7	2.478,2	3.678,9	3.486,6

In sostanza, il provvedimento si pone l'obiettivo di razionalizzare l'assetto organizzativo del Ministero della difesa, nonché di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali, con la finalità di utilizzare tutti i risparmi derivanti dalla contrazione del numero di personale militare e civile, dalle minori spese correlate alla gestione delle infrastrutture ritenute non più necessarie e dalla riduzione delle spese di funzionamento, per conseguire la citata ottimale ripartizione delle risorse della Difesa tra i settori di spesa del personale, dell'operatività e dell'investimento. Solo attraverso questo processo sarà possibile disporre di uno strumento militare più efficace e flessibile e nel contempo meno costoso, senza ulteriori oneri per la collettività e con un significativo vantaggio per l'intera finanza pubblica. Deve, infatti, rilevarsi il particolare peso specifico che ricopre in questo processo la consistente riduzione del personale militare e civile, nei termini indicati all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), tenuto conto dell'effetto moltiplicatore della spesa in tale settore determinato dalla dinamica della progressione economica delle retribuzioni.

Con riguardo all'area di intervento relativa al settore strutturale e organizzativo del Dicastero, l'articolo 2 indica tra i principali obiettivi generali della riforma la razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. La disposizione quantifica tale riduzione strutturale nella misura del 30 per cento, che risulta coerente con le misure di contrazione delle dotazioni organiche del personale militare e civile di cui all'articolo 3. Il conseguimento di tale obiettivo si tradurrà in un indubbio vantaggio, quantificabile solamente a consuntivo, per l'Amministrazione della difesa, in particolare, e, più in generale, per la finanza pubblica, tenuto conto che il Dicastero dovrà gestire un minore numero di infrastrutture e che quelle ritenute non più utili potranno essere avviate a processi di valorizzazione e di dismissione, con ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità già disciplinate dalla specifica normativa di settore (articolo 307, comma

10, lettera *d*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

Al riguardo, si evidenzia che i costi correlati all'eventuale ricollocazione delle funzioni a seguito delle misure di soppressione e accorpamento delle strutture trovano compensazione sia negli ulteriori interventi comportanti risparmio previsti dal presente disegno di legge, e in particolare in quelli afferenti la riduzione delle consistenze organiche del personale, di cui all'articolo 3, sia nei proventi derivanti dai citati processi di valorizzazione e dismissione degli immobili. Da tali interventi deriveranno anche risparmi sui costi di funzionamento delle strutture, destinabili all'operatività.

L'articolo 3, al comma 1, lettera *a*), pone l'obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dalle attuali 190.000 unità (la consistenza effettiva stimata al 1° gennaio 2013 è di 181.538 unità) a 150.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salva la possibilità di proroghe annuali secondo le modalità indicate dall'articolo 5, comma 2, sulla base dell'andamento effettivo riscontrato dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale. Tale obiettivo sarà conseguito sia attraverso un'ulteriore significativa contrazione dei reclutamenti rispetto ai moduli di alimentazione previsti dalle vigenti disposizioni relative alla professionalizzazione delle Forze armate, sia attraverso una serie di misure volte a consentire il transito di contingenti di personale militare nei ruoli del personale civile del medesimo Dicastero della difesa e delle altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente a garanzia della neutralità sotto il profilo finanziario dell'intervento. La norma reca, altresì, ulteriori misure volte a facilitare, con ogni necessaria garanzia per ciascuno, l'anticipazione dell'esodo del personale militare rispetto ai limiti di età: si tratta di una serie di possibili misure, tra le quali quelle dell'estensione dell'ambito applicativo dell'aspettativa per riduzione di quadri anche al personale di livello non dirigenziale e del ricorso a forme di sospensione dal servizio, in relazione e limitatamente alle effettive esigenze di riduzione del personale. Ciascuna di esse potrà avere una incidenza variabile negli anni e, comunque, nel complesso potranno essere gestite in modo flessibile, secondo esigenze concrete e possibilità di realizzazione, in sede attuativa.

L'estrema complessità dell'intervento e la necessità di rinviare al momento dell'esercizio della delega l'individuazione degli organici delle singole Forze armate, ripartiti per le singole categorie di personale, non consente, allo stato attuale, di effettuare stime puntuali sull'entità e l'andamento annuale dei flussi di reclutamento, di transito e di fuoriuscita del personale militare e civile del Ministero della difesa. Risultano, infatti, disponibili dati indicativi di carattere complessivo.

In particolare, per il personale militare, partendo da una consistenza effettiva di 181.538 unità nel 2013 (di cui 143.909 unità in servizio permanente e 37.629 non in servizio permanente), in base all'ordinario *trend* di cessazioni dal servizio, prescindendo dall'adozione delle specifiche misure che verranno introdotte in sede di esercizio della delega, si può sti-

mare che le cessazioni complessive nel successivo decennio si attestino a circa 30.798 unità, di cui 23.371 per collocamento in congedo del personale e 7.427 per altre cause. Parallelamente, nello stesso arco di tempo decennale, il livello minimo dei reclutamenti non potrà essere inferiore a 24.858 unità, sicché, per conseguire l'obiettivo finale di una dotazione organica di 150.000 unità nel periodo considerato, le citate misure dirette ad agevolare il transito di contingenti di personale militare nei ruoli del personale civile del medesimo Dicastero della difesa e delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero ad agevolare e accelerare la fuoriuscita anticipata del personale militare, dovranno interessare non meno di 22.669 unità e si dovrà, inoltre, procedere ad una riduzione di 2.929 unità delle dotazioni organiche del personale non in servizio permanente. In tal modo si verrebbe ad una dotazione organica complessiva di 150.000 unità, di cui 115.330 in servizio permanente e 34.700 in posizione di ferma. Tali stime, ovviamente, sono operate sulla base dell'attuale specifica normativa che disciplina il collocamento in congedo per limiti di età del personale militare, ragione per cui eventuali incrementi di tali limiti di età che dovessero essere previsti dal regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decorrenza anteriore al completamento del processo di revisione dello strumento militare, comporterebbero uno slittamento del conseguimento dell'obiettivo finale di riduzione del personale la cui entità non è al momento stimabile. Sotto tale profilo nell'allegata tabella 1 sono riportati i dati anagrafici del personale militare attualmente in servizio.

In ultimo, per quel che attiene alla stima dell'entità del recupero di risorse derivante dalla contrazione delle dotazioni organiche di personale militare, che potrà essere operata in modo puntuale solo in sede di adozione dei decreti legislativi, si riportano nella tabella 2 i costi unitari medi annuali del personale distinti per categoria di appartenenza.

Il medesimo articolo 3, al comma 2, lettera a), pone l'ulteriore obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024, fermo restando il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui all'articolo 5, comma 2. È possibile stimare che tali nuovi organici potranno essere raggiunti tramite le ordinarie cessazioni per limiti di età del personale civile attualmente in servizio, nonché attraverso misure dirette ad agevolare la mobilità interna, il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni, l'accesso alla qualifica dirigenziale del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, il ricorso a forme di lavoro a distanza e l'esonero dal servizio.

In particolare, per il personale civile, partendo da una consistenza effettiva di 29.525 unità nel 2013 e tenuto conto che in base all'ordinario trend di fuoriuscite per collocamento in congedo o per altre cause si possono stimare 12.445 cessazioni dal servizio in un periodo di dieci anni,

risulterebbe sufficiente contenere, nel medesimo periodo, le assunzioni complessive entro un numero inferiore a 2.920 unità, per conseguire l'obiettivo finale della riduzione delle dotazioni organiche del personale in questione a 20.000 unità, ferma restando l'esigenza di adottare le citate specifiche misure per garantire l'equilibrata distribuzione delle professionalità del personale civile, in relazione al nuovo assetto organizzativo della Difesa, necessaria per ottimizzarne la produttività e l'efficienza. Nelle tabelle 3 e 4 sono riportati, rispettivamente, i dati anagrafici del personale civile e i costi medi unitari medi annuali, distinti per area funzionale di appartenenza.

Le disposizioni volte alla riduzione degli organici del personale militare e civile dovrebbero far attestare, al termine del processo di revisione, la spesa del relativo settore a circa 7,4 miliardi di euro, a valori 2012, di cui 0,7 miliardi di euro per il personale civile e 6,8 miliardi di euro per il personale militare, a fronte degli attuali circa 9,6 miliardi di euro. Tali risorse potranno essere destinate, secondo i meccanismi di flessibilità programmatica e gestionale di cui all'articolo 4, comma 1, ai settori dell'esercizio e dell'investimento allo scopo di conseguire l'ottimale ripartizione delle risorse tra i settori di spesa relativi al personale, all'operatività e all'investimento, secondo le percentuali sopra indicate.

Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, non possono determinare effetti finanziari giacché dirette esclusivamente a introdurre i citati meccanismi giuridico-contabili idonei a garantire, durante l'intero processo di revisione dello strumento militare, la necessaria flessibilità della programmazione finanziaria e della gestione delle risorse che si rendono disponibili nel corso del medesimo esercizio finanziario a seguito del processo.

La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), è finalizzata a consentire, nel rispetto delle disposizioni della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, al Ministero della difesa di svolgere, nel quadro di accordi internazionali di cooperazione o di assistenza militare, per conto degli Stati interessati attività contrattuale per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, ovvero attività di supporto tecnico-amministrativo per il soddisfacimento, nel medesimo settore, di esigenze di sviluppo, produzione, supporto logistico e assistenza tecnica.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, consentendo, al contrario, possibili introiti, non quantificabili, derivanti dalla cessione di sistemi d'arma, di mezzi e di equipaggiamenti obsoleti o eccedenti le esigenze della Difesa, ovvero dall'attività svolta in favore dei citati Stati terzi.

La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), reca la disciplina relativa alle modalità di rimborso per i concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile, attraverso il meccanismo del funzionario delegato, e in tal senso risulta quindi neutrale sotto il profilo finanziario, tanto più considerando che la disposizione pre-

cisa come tale possibilità sia prevista solo nei casi in cui non sussistono limitazioni ai sensi della legislazione vigente.

La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, che prevede la soppressione del Consiglio superiore delle Forze armate, non comporta risparmi di spesa diretti, considerato che i componenti di tale organismo svolgono attività a titolo gratuito e non in via esclusiva. Comporta, invece, indubbi vantaggi sono il profilo del recupero delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione per il funzionamento del citato organismo consultivo.

Tabella 1

**PERSONALE MILITARE (EI/MM/AM) - ETA' ANAGRAFICA**

Classe	Ufficiali	Marescialli	Sergenti	VSP	TOTALE
1992				1	1
1991	15	1		1	17
1990	134	4		1	139
1989	209	32	1		242
1988	239	48	2	2	291
1987	321	65	5	267	658
1986	369	135	42	996	1.542
1985	405	118	182	2.181	2.886
1984	463	193	333	3.481	4.470
1983	509	242	524	4.308	5.583
1982	572	342	655	5.055	6.624
1981	607	404	1.015	5.301	7.327
1980	662	541	1.272	5.376	7.851
1979	699	557	1.478	4.757	7.491
1978	754	627	1.610	3.537	6.528
1977	777	703	1.441	2.247	5.168
1976	823	1.027	1.391	1.703	4.944
1975	887	1.376	1.605	1.323	5.191
1974	864	1.974	1.670	734	5.242
1973	835	2.591	945	324	4.695
1972	865	3.094	451	104	4.514
1971	811	3.385	190	52	4.438
1970	865	3.495	49	10	4.419
1969	830	3.601	18		4.449
1968	822	3.886	1		4.709
1967	872	3.730			4.602
1966	701	3.642			4.343
1965	784	3.677			4.461
1964	659	3.282			3.941
1963	613	3.026			3.639
1962	611	2.713			3.324
1961	548	2.296			2.844
1960	589	1.955			2.544
1959	566	1.484			2.050
1958	498	971			1.469
1957	491	702			1.193
1956	465	572			1.037
1955	423	386			809
1954	356	118			474
1953	284	86			370
1952	191	36			227
1951	93				93
1950	50				50
1949	24				24
1948	6				6
1947	5				5

Tabella 2

**COSTI MEDI ANNO 2011**  
**(IMPORTI A LORDO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E DELL'IRAP)**

<b>PERSONALE MILITARE (EI/MM/AM)</b>	<b>IMPORTO</b>
UFFICIALI (ESCLUSI DIRIGENTI)	€ 72.349
PRIMI MARESCIALLI	€ 54.993
MARESCIALLI	€ 49.448
SERGENTI	€ 39.524
VOLONTARI DI TRUPPA IN SP	€ 35.717

Tabella 3

**PERSONALE CIVILE (DIFESA) - ETA' ANAGRAFICA**

CLASSE	TOTALE
1987	1
1986	3
1985	10
1984	19
1983	29
1982	55
1981	94
1980	143
1979	147
1978	181
1977	162
1976	178
1975	196
1974	224
1973	201
1972	233
1971	402
1970	497
1969	623
1968	892
1967	1.275
1966	689
1965	558
1964	793
1963	1.172
1962	1.733
1961	2.178
1960	2.384
1959	2.262
1958	2.338
1957	2.155
1956	1.839
1955	1.555
1954	1.326
1953	1.005
1952	796
1951	447
1950	258
1949	209
1948	169
1947	118
1946	30
1945	26
1944	2
1943	2
1942	1
1940	2
1939	1

Tabella 4

**COSTI MEDI ANNO 2011**  
**(IMPORTI A LORDO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E DELL'IRAP)**

<b>PERSONALE CIVILE DIFESA</b>	<b>IMPORTO</b>
TERZA AREA FUNZIONALE	€ 44.783
SECONDA AREA FUNZIONALE	€ 35.075
PRIMA AREA FUNZIONALE	€ 30.177

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente disegno di legge è inteso ad attuare una profonda e significativa revisione dello strumento militare nazionale, al fine di realizzare un sistema di difesa di elevato livello qualitativo e tecnologico, pienamente integrabile con il sistema di difesa e sicurezza dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, nonché con capacità di proiezione, dimensionato in modo coerente con le risorse che attualmente possono essere destinate a tal fine e, quindi, sostenibile sul piano finanziario.

Le linee di intervento delineate dal disegno di legge attengono alla revisione, in senso riduttivo, dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa e alla connessa riduzione delle dotazioni organiche del relativo personale militare e civile, nonché all'adozione di misure intese ad assicurare la flessibilità nella programmazione e nella gestione delle risorse finanziarie del Dicastero, al fine di garantirne il migliore utilizzo per l'incremento dell'efficienza operativa dello strumento militare nazionale.

L'intervento legislativo è necessario in quanto si deve intervenire su materie disciplinate direttamente da fonti normative primarie ovvero sulla base di principi da esse stabiliti.

Per la parte riferita alla revisione dell'assetto strutturale e organizzativo e alla riduzione delle dotazioni organiche del personale, la scelta di intervenire con lo strumento della delega legislativa è determinata dalla particolare complessità della materia da disciplinare.

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo e con gli impegni assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni che disciplinano l'ordinamento militare sono previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», e dal testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nei quali sono confluite le previgenti disposizioni, rispettivamente, di fonte primaria e secondaria, a seguito dell'operazione di codificazione e riassetto normativo posta in essere in attuazione degli articoli 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246.

L'attuale assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa è il risultato di successivi interventi normativi attuati nel corso degli anni Novanta, che hanno riguardato, in particolare, le attribuzioni del Ministro della difesa, del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i compiti militari, nonché del Segretario generale della difesa e hanno riguardato, altresì, la riorganizzazione delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Dicastero. Negli stessi anni è stata attuata una prima riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri), da circa 350.000 a 250.000 unità, e, conseguentemente, è stata adeguata la disciplina in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare. Per realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche e il passaggio dalla pregressa alla nuova normativa è stato previsto un periodo transitorio caratterizzato da una disciplina specifica (decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490).

Successivamente, con l'istituzione del servizio militare professionale e la connessa sospensione del servizio militare di leva obbligatorio (legge 14 novembre 2000, n. 331, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226) è stata prevista l'ulteriore riduzione degli organici del personale militare a 190.000 unità a decorrere dal 1° gennaio 2007. Anche in tale circostanza, al fine di conseguire l'assessamento dei ruoli entro il 1° gennaio 2021, è stato previsto un periodo transitorio, tuttora in corso, caratterizzato da una disciplina specifica.

Attualmente, le consistenze del personale militare sono attestate a circa 183.000 unità.

### 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1, lettera e), non incidono direttamente su leggi o regolamenti vigenti, in quanto attengono al conferimento della delega legislativa, definendone l'oggetto e i principi e criteri direttivi per il relativo esercizio.

L'articolo 4, comma 2, inserisce nel codice dell'ordinamento militare l'articolo 537-bis (*Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale*) e l'articolo 549-bis (*Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate*).

L'articolo 5, comma 1, dispone l'abrogazione espressa dell'articolo 23 del codice dell'ordinamento militare, che disciplina il Consiglio superiore delle Forze armate.

### 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare, con riguardo al conferimento della delega legislativa, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione. L'articolo 1, infatti, definisce l'oggetto della delega e i tempi per il relativo esercizio, mentre agli articoli 2 e 3 sono determinati i principi e i criteri direttivi.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale. Le materie oggetto di disciplina sono infatti attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *d)* e *g)*, della Costituzione.

Con riguardo all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere *g)* e *i)*, e 2, lettera *d)*, in materia di riserve di posti nei concorsi e di transito del personale militare e civile della Difesa presso altre pubbliche amministrazioni, per le quali si ravvisano profili di competenza delle regioni e degli enti locali, è prevista, prima dell'adozione dei decreti legislativi, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con i principi in parola.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa, in particolare con riguardo ai previsti interventi normativi incidenti sull'assetto organizzativo dell'area tecnico-operativa e sull'assetto organizzativo del Ministero della difesa, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2), per i quali è prevista l'adozione, rispettivamente, di decreti del Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, e di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risultano attualmente presentati in Parlamento i seguenti progetti di legge che intendono conferire al Governo la delega in materie parzialmente analoghe, in quanto riferite a specifici settori dell'ordinamento militare:

Atto Camera n. 137 – Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (in corso di esame in Commissione);

Atto Camera n. 1268 – Delega al Governo per la riforma della sanità militare mediante l'istituzione di un Servizio sanitario militare unificato interforze (non ancora iniziato l'esame);

Atto Camera n. 1296 – Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e altre disposizioni in materia di stato giuridico ed economico degli ufficiali (in corso di esame in Commissione);

Atto Camera n. 1659 – Disposizioni relative al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e delega al Governo per il riordino dei ruoli del medesimo personale (in corso di esame in Commissione);

Atto Camera n. 1708 – Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (in corso di esame in Commissione);

Atto Camera n. 1808 – Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (in corso di esame in Commissione);

Atto Camera n. 2061 – Delega al Governo per completare il riallineamento delle carriere dei marescialli delle Forze armate con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri (non ancora iniziato l'esame);

Atto Camera n. 2711 – Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (in corso di esame in Commissione);

Atto Camera n. 2858 – Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare (non ancora iniziato l'esame);

Atto Camera n. 3220 – Delega al Governo e altre disposizioni per la valorizzazione della specificità del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile (non ancora iniziato l'esame);

Atto Camera n. 3304 – Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia in materia di trattamento economico del medesimo personale (non ancora iniziato l'esame);

Atto Camera n. 4740 – Modifica all'articolo 583 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma, nonché delega al Governo per la riduzione degli organici delle Forze armate e altre disposizioni per il contenimento delle spese destinate alla difesa e all'invio di contingenti militari all'estero (non ancora iniziato l'esame);

Atto Senato n. 155 – Riforma del Servizio sanitario militare e delega al Governo per la definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi del personale (non ancora iniziato l'esame);

Atto Senato n. 934 – Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri (in corso di esame in Commissione).

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal disegno di legge.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

### 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti l'ordinamento e il personale delle Forze armate nazionali, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

### 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

### 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

### 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla materia oggetto del provvedimento.

### 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla materia oggetto del disegno di legge.

### 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il progetto di revisione dello strumento militare nazionale tracciato dal presente disegno di legge, inteso a conseguire l'obiettivo della piena integrabilità delle Forze armate nazionali con il sistema di difesa e sicurezza dell'Unione europea e, altresì, della NATO, è coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il disegno di legge non introduce nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nei seguenti articoli del disegno di legge: articolo 1, comma 2; articolo 2, comma 1, lettere a), b), numeri 1) e 2); articolo 3, comma 1, lettere a), b), e), g), e i), comma 2, lettere c) e d); articolo 4, comma 1, lettere a), d), e) e f), comma 2, lettere a) e b); articolo 5, comma 1.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'articolo 4, comma 2, apporta modifiche al codice dell'ordinamento militare mediante la tecnica della novella legislativa, introducendo gli articoli 537-bis (*Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale*) e 549-bis (*Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate*).

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del disegno di legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.

L'articolo 5, comma 1, dispone l'abrogazione espressa dell'articolo 23 del citato codice dell'ordinamento militare, che disciplina il Consiglio superiore delle Forze armate.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono previste disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 1 prevede l'adozione di decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nonché la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi. Tali termini risultano congrui in relazione alla complessità dell'intervento normativo.

Con riguardo al termine del 31 dicembre 2024, previsto dall'articolo 3, commi 1, lettera *a*), e 2, lettera *a*), per il conseguimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e del personale civile della Difesa, in relazione alla complessità dell'intervento normativo, l'articolo 5, comma 2, ne consente l'eventuale proroga annuale, da disporre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Nella materia oggetto del disegno di legge sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'amministrazione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Oggetto e modalità di esercizio  
della delega)*

1. Al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo:

*a)* dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari;

*b)* delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;

*c)* delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, nonché, per i profili di competenza,

relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 5), con il Ministro della salute, e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere *h*) e *i*), e 2, lettera *d*), con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere *g*) e *i*), e 2, lettera *d*), sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare».

6. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto.

## Art. 2.

*(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa)*

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) previsione che il Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 25 e 26 del codice dell'ordinamento militare, emana direttive ai fini dell'esercizio di tutte le attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i compiti militari, previste dall'articolo 33 del codice dell'ordinamento militare, e delle attribuzioni tecnico-operative del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, previste dall'articolo 41 del medesimo codice;

*b*) razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni e accorpamenti, con ubicazione nel minor numero possibile di sedi, ottimizzando le relative funzioni, in modo da conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in particolare attraverso i seguenti interventi di riorganizzazione e razionalizzazione:

1) dell'assetto organizzativo dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, in senso riduttivo, con particolare riferimento all'area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate, perseguendo una maggiore integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa, da attuare con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare;

2) dell'assetto organizzativo del Ministero della difesa, di cui agli articoli 15 e 16 del codice dell'ordinamento militare,

eventualmente prevedendo una diversa ripartizione di funzioni e compiti tra le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, e apportando le conseguenti modificazioni all'organizzazione degli uffici del Ministero della difesa, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

3) dei compiti e della struttura del Comando operativo di vertice interforze (COI), definendo le forme di collegamento con i comandi operativi di componente;

4) della struttura logistica di sostegno, ridefinendone i compiti e le procedure, e individuando settori e aree dedicati al sostegno generale delle Forze armate, anche mediante la realizzazione di strutture interforze, organizzative o di coordinamento;

5) della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare, secondo criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralità finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale;

6) del settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure;

7) delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia;

8) delle strutture per la formazione e l'addestramento del personale militare delle Forze armate e del personale civile della Difesa, realizzando anche sinergie interforze delle capacità didattiche nei settori formativi comuni, ovvero verificando ambiti formativi comuni da attribuire, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, alle responsabilità di una singola componente;

9) dell'assetto territoriale delle Forze armate, attraverso la soppressione o l'accorpamento di strutture e la riorganizzazione delle relative funzioni, perseguendo sinergie interforze;

c) semplificazione delle procedure di nomina dell'alta dirigenza militare;

d) disciplina anche negoziale delle modalità di erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate in favore di altri soggetti, pubblici o privati, con recupero al bilancio del Ministero della difesa delle connesse risorse finanziarie.

### Art. 3.

*(Principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa)*

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, a 150.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;

b) riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui agli articoli 810, 813 e 819 del codice dell'ordinamento militare, in misura non inferiore al 30 per cento per gli ufficiali generali e ammiragli e al 20 per cento per il restante personale militare dirigente, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente;

c) revisione dei ruoli e dei profili di impiego del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica mi-

litare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare;

d) revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità;

e) previsione del transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa di contingenti di personale militare delle Forze armate in servizio permanente, sulla base di tabelle di equiparazione predisposte secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 96, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con riconoscimento al personale transitato della corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione;

f) previsione del versamento nell'apposito fondo destinato a retribuire la produttività del personale civile di quota parte del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi della lettera e);

g) revisione della disciplina di cui all'articolo 1014, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel senso di estenderne, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a), l'applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente e di prevederne l'applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

*h)* revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo anche la loro partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, ovvero altre forme di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che, ultimato il periodo di ferma e di rafferma, ancorché idonei, non transitano nel servizio permanente, nell'ambito dei risparmi accertati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, nonché, anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l'accesso a determinate professioni, l'aver svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all'aver prestato servizio per almeno un anno nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;

*i)* previsione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche, di cui alle lettere *a)* e *b)*, e il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, anche attraverso l'adozione di misure dirette a consentire, in relazione alle effettive esigenze di riduzione, l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri anche ad altre categorie di personale, il transito presso altre pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facoltà assunzionali, del personale militare in servizio permanente, con le modalità di cui alla lettera *e)*, e ricorrendo anche ad eventuali forme di esenzione dal servizio, da disporsi a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali, nonché sulla base degli ulteriori limiti e modalità previsti dal decreto legislativo di cui all'alinea del

presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

*l)* previsione di un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalità di attuazione delle misure di cui alle lettere *e)*, *g)* e *i)*, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

*m)* previsione, ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera *l)*, di criteri:

1) correlati alle misure di revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonché di revisione di ruoli e di profili previste ai sensi della presente legge, anche in relazione alle effettive disponibilità delle altre amministrazioni;

2) informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, ai fini dell'esonero dal servizio e dell'aspettativa per riduzione di quadri.

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, mediante l'adozione di piani di riduzione graduale coerenti con la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del medesimo Ministero e informati al principio dell'elevazione qualitativa delle professionalità, e conseguente ricognizione annuale delle dotazioni organiche con decreto del Ministro della difesa;

*b)* adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile attraverso programmi di formazione professionale, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti a legislazione vigente, ai

fini del migliore impiego delle risorse umane disponibili;

c) garanzia della continuità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché della funzionalità operativa delle strutture anche attraverso la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, n. 165 del 2001, dal Ministero della difesa, nei limiti delle relative facoltà assunzionali, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore del personale civile appartenente alle aree funzionali dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti, nonché, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, della copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;

d) adozione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a) del presente comma anche attraverso l'adozione di misure dirette ad agevolare la mobilità interna, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il ricorso a forme di lavoro a distanza, il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facoltà assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## Art. 4.

*(Disposizioni in materia contabile  
e finanziaria)*

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine di incrementare l'efficienza operativa dello strumento militare nazionale, la flessibilità di bilancio e garantire il miglior utilizzo delle risorse finanziarie:

a) la sezione II del Documento di economia e finanza (DEF), di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, riporta, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera d) del presente comma e sulle previsioni di reindirizzamento delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo;

b) la legge di stabilità, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei dati afferenti il recupero di risorse riportati nel DEF, provvede alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente in termini di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori di spesa del Ministero della difesa, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi di stabilità, razionalizzazione e redistribuzione delle risorse;

c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative;

d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realiz-

zati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla ripartizione delle disponibilità dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare risorse di conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;

*e)* nelle more del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, potranno prevedere per un periodo massimo di tre anni la sperimentazione di una maggiore flessibilità gestionale di bilancio connessa al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostenimento delle relative capacità operative. Resta fermo il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per finanziare spese correnti;

*f)* nelle more del riordino di cui all'articolo 51, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la massima trasparenza della spesa, il suo monitoraggio nel corso dell'anno e di agevolare l'accertamento dei risparmi di cui alla lettera *d)* del presente comma, sono attivate, anche mediante apposite convenzioni, procedure volte ad assicurare la certezza e la tempestiva disponibilità al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie.

2. Al codice dell'ordinamento militare sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capo II del titolo II del libro terzo, dopo l'articolo 537 è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 537-bis. - (*Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale*) - 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi e delle norme in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, attività di supporto tecnico-amministrativo ovvero contrattuale, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale e per le correlate esigenze di supporto logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei citati accordi.

2. Nell'ambito dei medesimi accordi di cui al comma 1, previa specifica intesa con il Ministero degli affari esteri, può essere prevista la cessione di sistemi d'arma, di mezzi e di equipaggiamenti in uso alle Forze armate, risultanti obsoleti ovvero eccedenti, anche ai sensi dell'articolo 310.

3. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. I proventi derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619.

5. Restano ferme le procedure in materia di esportazione dei materiali d'arma-

mento stabiliti dalla citata legge n. 185 del 1990»;

b) nella sezione II del capo I del titolo III del libro terzo, dopo l'articolo 549 è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 549-bis. - (Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate) - 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o più funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento, di cui al primo periodo, si applica l'articolo 279, comma 1, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo».

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 5.

##### *(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è soppresso a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della

presente legge e, conseguentemente, dalla medesima data è abrogato l'articolo 23 del codice dell'ordinamento militare.

2. In relazione all'andamento dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale, anche sulla base dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere *i*) e *l*), e 2, lettera *d*), il termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera *a*), e 2, lettera *a*), può essere prorogato, con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data della assegnazione; decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza del predetto parere.

